

Art. 1.

Natura e sede

1. È costituito il Consorzio con attività esterna denominato "RETEX.GREEN" ("**Consorzio**") con la finalità principale di finanziare e organizzare, in forma collettiva tra i consorziati, con causa mutualistica e senza scopo di lucro, la gestione dei rifiuti di prodotti tessili e moda a fine vita ("**Rifiuti Tessili e Moda**") in attuazione del principio della "responsabilità estesa del produttore" ("**EPR**") disciplinato dalla Direttiva 2008/98/CE e dalla relativa normativa italiana di attuazione ("**Normativa Ambientale**"), di svolgere tutte le ulteriori attività preordinate e funzionali alla raccolta differenziata dei Rifiuti Tessili e Moda e alla loro gestione secondo l'ordine di priorità normativamente previsto e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, trasparenza e tutela della concorrenza, nonché, più in generale, di promuovere la sostenibilità ambientale e sociale della intera filiera tessile e moda, a partire dalla progettazione dei prodotti tessili e moda, dai cicli produttivi e di consumo.

2. I prodotti oggetto dell'attività consortile ("**prodotti tessili e moda**") sono:

- a) indumenti e accessori di abbigliamento;
- b) prodotti di biancheria per la casa e per hospitality;
- c) calzature e articoli di pelletteria;
- d) altri prodotti tessili e moda ad uso domestico o professionale;
- e) filati per aguglieria e cucirini, tessuti e tessuti speciali, pelli e pelli da pellicceria esclusivamente se destinati a utenti finali domestici o professionali.

La descrizione e la specificazione delle predette categorie di prodotti è contenuta nel regolamento consortile.

3. Il Consorzio è costituito su base volontaria su iniziativa di Sistema Moda Italia e di Fondazione del tessile italiano, in attesa della regolamentazione nazionale che sarà adottata in attuazione degli articoli 178-bis e 178-ter, d.lgs. 152/2006, a seguito della quale il Consorzio continuerà ad operare in continuità (salvi gli eventuali adeguamenti imposti dalla normativa sopravvenuta).

4. Il Consorzio ha personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro, ed è disciplinato, per tutto ciò che non è regolato dal presente statuto e dalla Normativa Ambientale, dalle norme contenute negli articoli 2602 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

5. Il Consorzio ha sede in Milano. Lo spostamento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta la modifica dello statuto.

Art. 2.

Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2050.

2. Il Consorzio può essere prorogato, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, qualora a tale termine permangano i presupposti di legge per la sua istituzione. È fatta salva, in caso di proroga, la facoltà di recesso dei consorziati assenti o dissenzienti. Il recesso dovrà essere comunicato entro 15 giorni dalla iscrizione dell'adozione della delibera di proroga al registro delle imprese.

3. Il Consorzio può essere anticipatamente sciolto e posto in liquidazione prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria e con le modalità indicate nell'articolo 20.

Art. 3.

Finalità e oggetto

1. Il Consorzio organizza la raccolta differenziata e la gestione dei Rifiuti Tessili e Moda nel rispetto dei principi e degli obblighi stabiliti dalla Normativa Ambientale, avvalendosi, per le diverse fasi e operazioni, di operatori in possesso dei requisiti di legge o compiendo direttamente le attività ove possibile. In particolare, il Consorzio organizza, razionalizza, incentiva, supporta, finanzia e/o gestisce, nell'interesse dei consorziati, la raccolta differenziata e l'avvio a trattamento dei Rifiuti Tessili e Moda, di provenienza domestica e professionale, adottando un approccio basato sulla preservazione delle materie prime, sulla protezione dell'ambiente e della salute umana e sull'etica e legalità della filiera, nel rispetto della "gerarchia" tra le diverse opzioni di gestione stabilita dalla Normativa Ambientale.

2. La raccolta differenziata di Rifiuti Tessili e Moda prodotti in ambito domestico e professionale e l'avvio a trattamento degli stessi sono svolti in una prima fase su base volontaria, secondo gli obiettivi stabiliti dai consorziati. A seguito dell'eventuale adozione del regolamento nazionale che renderà obbligatoria la EPR dei prodotti tessili e moda, il Consorzio adempirà agli obblighi di raccolta, di ritiro e di avvio a trattamento dei Rifiuti Tessili e Moda su scala nazionale, in nome e per conto dei consorziati, in base alle quote di responsabilità e agli obiettivi normativamente stabiliti, compiendo altresì tutte le ulteriori attività poste dalla Normativa Ambientale a carico del sistema collettivo.

3. Il Consorzio svolge tutte le ulteriori attività (di comunicazione, di educazione ambientale, di informazione, di relazioni istituzionali, di progettazione, di ricerca e sviluppo, di eco-design, nonché consulenziali, amministrative, commerciali e logistiche) preordinate e funzionali a svolgere, massimizzare quantitativamente e migliorare qualitativamente la raccolta differenziata e la gestione dei Rifiuti Tessili e Moda e, più in generale, ad incrementare la sostenibilità ambientale e sociale della filiera, a partire dai

cicli produttivi, distributivi e di consumo dei prodotti tessili e moda da cui derivano i rifiuti e dalla prevenzione della produzione dei rifiuti.

4. Il Consorzio promuove tra i propri consorziati le pratiche di prevenzione della produzione dei rifiuti, di simbiosi industriale e di produzione e di impiego dei materiali riciclati, nonché progetti di economia circolare in senso ampio, al fine di massimizzare il recupero delle risorse di valore contenute nei Rifiuti Tessili e Moda e limitare il ricorso allo smaltimento. Eroga servizi di gestione dei rifiuti prodotti dalle imprese consorziate o dalla loro catena distributiva in una logica di ottimizzazione e miglioramento ambientale e sociale.

5. Il Consorzio supporta i consorziati in tutte le pratiche amministrative e negli adempimenti di informazione, comunicazione, dichiarazione, registrazione e autorizzazione stabiliti dalla Normativa Ambientale a loro carico. Il Consorzio può altresì assumere la rappresentanza di imprese straniere ai fini degli adempimenti stabiliti dalla Normativa Ambientale italiana.

6. Il Consorzio intrattiene relazioni istituzionali e commerciali, anche a nome e per conto dei consorziati, con i diversi portatori di interesse della filiera, interagendo con i Ministeri e le altre Pubbliche Amministrazioni competenti, con le Associazioni di categoria degli operatori che partecipano, a vario titolo, alla filiera, con altre organizzazioni aventi scopi simili, con i gestori pubblici e privati e con gli altri soggetti coinvolti. Il Consorzio stipula, a tal fine, specifici accordi, contratti di programma e/o protocolli di intesa, anche sperimentali, nonché contratti di appalto e di fornitura, di collaborazione, di consulenza, di sponsorizzazione e altri; partecipa a partnership, gare, bandi, avvisi e selezioni di qualsiasi tipo, progetti, ricerche, attività, tavoli di lavoro, comitati, organizzazioni e iniziative in genere promosse da enti pubblici o privati, istituti universitari o di ricerca; richiede finanziamenti e compie investimenti; costituisce o assume partecipazioni in enti o società che abbiano un oggetto compatibile con e funzionale allo scopo consortile; svolge, più in generale, tutte le attività complementari, sussidiarie, coordinate e/o comunque connesse a quelle principali, nei limiti di legge e con espressa esclusione delle attività il cui svolgimento non è ammesso dall'ordinamento giuridico in forma societaria, e delle attività riservate esclusivamente agli iscritti ad albi e collegi professionali. Il Consorzio può erogare i propri servizi anche a imprese non consorziate e svolgere più in generale attività nei confronti di terzi, nei limiti della non prevalenza e della pertinenza rispetto al proprio scopo consortile e negli ulteriori limiti derivanti dallo statuto e dalla Normativa Ambientale.

7. Il Consorzio svolge le attività di cui ai precedenti commi direttamente oppure stipulando contratti di servizio.

Art. 4.

Conсорziati, quote di partecipazione e facoltà di recesso

1. I consorziati si dividono in quattro categorie:

- **categoria A (consorziati promotori)**: la società Retex Servizi S.r.l. (con sede legale in Milano, via A. Riva Villasanta n. 3, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi: 12289230968, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 2651594) attraverso cui "SMI Sistema Moda Italia - Federazione Tessile e Moda" (con sede legale in Milano, via A. Riva Villasanta n. 3, codice fiscale: 97414740155) e "Fondazione del Tessile Italiano" (con sede legale in Milano, via A. Riva Villasanta n. 3, codice fiscale: 97225160155, iscritta al R.E.A. di Milano al n. 1660478) hanno promosso e finanziato l'iniziativa volontaria sin dalla sua ideazione e che ha partecipato all'atto costitutivo;
- **categoria B (consorziati fondatori)**: imprese che, producendo o importando per prime sul territorio nazionale prodotti tessili e moda o avendo intenzione di intraprendere tali attività in quanto compatibili con il proprio oggetto sociale o essendo comunque interessate a partecipare al Consorzio e a supportarne l'azione in ragione dell'appartenenza alla filiera tessile e moda o dei propri scopi sociali, hanno partecipato all'atto costitutivo, nonché le imprese che aderiscono al Consorzio entro il 30 aprile 2022 tramite il versamento della medesima quota di partecipazione al fondo consortile versata dai consorziati in sede di atto costitutivo, nelle modalità regolate dal presente statuto;
- **categoria C (consorziati ordinari)**: imprese che, producendo o importando per prime sul territorio nazionale prodotti tessili e moda o avendo intenzione di intraprendere tali attività in quanto compatibili con il proprio oggetto sociale, aderiscono al Consorzio dopo il 30 aprile 2022;
- **categoria D (consorziati sostenitori)**: imprese che, pur non producendo o importando per prime sul territorio nazionale prodotti tessili e moda, aderiscono al Consorzio dopo il 30 aprile 2022 in quanto interessate a partecipare al Consorzio e a supportarne l'azione in ragione dell'appartenenza alla filiera tessile e moda o dei propri scopi sociali.

2. Le imprese appartenenti alle categorie indicate al precedente comma possono chiedere di aderire al Consorzio inviando domanda scritta di adesione al Consiglio di amministrazione con la quale devono dichiarare di possedere i requisiti previsti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, del regolamento consortile e di tutte le altre disposizioni vincolanti per il Consorzio. Il regolamento consortile dettaglia i requisiti soggettivi, tecnico-finanziari e di onorabilità dei consorziati e descrive le modalità con cui essi vengono accertati al momento dell'ingresso del nuovo consorziato nel Consorzio e, successivamente, nel tempo, fatta salva la possibilità del Consiglio di amministrazione di rifiutare motivatamente l'adesione qualora ritenuta non funzionale al o incompatibile con il perseguimento dello scopo consortile.

3. Il regolamento consortile definisce altresì le quote minime da versare a fondo consortile da parte dei consorziati, in base alla categoria di appartenenza

e ad ulteriori parametri definiti dall'Assemblea, e individua, per le diverse categorie di prodotti tessili e moda, le relative sottovoci, ai fini degli obblighi dichiarativi e contributivi nei confronti del Consorzio.

4. La facoltà di recesso dei consorziati per l'adesione ad un altro sistema consortile o per altri motivi che comportino il venir meno della causa mutualistica può essere esercitata in qualsiasi momento previa comunicazione da inviarsi al Consiglio di amministrazione e non può essere in alcun modo ostacolata. Il recesso diviene efficace a far data dall'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata esercitata la facoltà di recesso, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni - ivi compresi gli obblighi di finanziamento - assunte dal recedente in relazione all'anno solare o operativo in corso e comunque alle attività di gestione già compiute dal o in carico al sistema consortile nell'interesse del soggetto recedente, secondo quanto stabilito dal regolamento consortile.

5. Il Consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dal Consorzio se il consorziato (i) perde i requisiti per l'ammissione al Consorzio, (ii) è sottoposto a procedure concorsuali senza continuazione dell'esercizio, anche provvisorio, dell'impresa, (iii) è moroso rispetto agli obblighi di contribuzione nei confronti del Consorzio, (iv) ha posto in essere attività o comportamenti incompatibili con gli scopi del Consorzio e con i principi di cui al presente statuto o al codice etico del Consorzio, nonché (v) in ogni altro caso in cui il consorziato non può più partecipare alla realizzazione dell'oggetto consortile.

6. Una volta deliberata dal Consiglio di amministrazione, l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata, entro trenta giorni, al consorziato escluso, che resterà in ogni caso obbligato ad assolvere tutte le obbligazioni che - alla data di efficacia dell'esclusione - esso abbia assunto o maturato nei confronti del Consorzio.

Art. 5.

Diritti e obblighi

1. I consorziati hanno diritto di partecipare, nelle forme previste dal presente statuto, all'adozione delle decisioni del Consorzio in vista del conseguimento degli scopi statutari e allo svolgimento delle attività consortili. I partecipanti possono fruire dei servizi e delle prestazioni offerte dal Consorzio.

2. I consorziati sono tenuti all'adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione al Consorzio e in particolare sono obbligati a:

a) concorrere alla costituzione del fondo consortile, nella misura stabilita dal regolamento consortile per la specifica categoria di consorziati;

b) versare il contributo consortile annuo, i contributi periodici a copertura delle attività svolte dal Consorzio e gli eventuali contributi una tantum o straordinari deliberati in sede di costituzione del Consorzio e, successivamente, dall'Assemblea ordinaria, alle scadenze previste;

c) trasmettere al Consiglio di amministrazione tutti i dati e le informazioni da questo richiesti, attinenti all'oggetto consortile;

d) sottoporsi a tutti i controlli disposti dal Consiglio di amministrazione al fine di accertare l'esatto adempimento degli obblighi consortili, con modalità che faranno salva la riservatezza dei dati dei partecipanti;

e) osservare lo statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi del Consorzio, che sono vincolanti per tutti i consorziati;

f) favorire gli interessi del Consorzio e non svolgere attività contrastante con le finalità dello stesso.

3. Il Consorzio accerta il corretto adempimento da parte dei consorziati degli obblighi di cui al comma 2 e intraprende le azioni necessarie per verificare e reprimere le violazioni a tali obblighi. In caso d'inadempimento degli obblighi consortili di cui al comma 2, il Consiglio di amministrazione può irrogare una sanzione pecuniaria commisurata alla gravità dell'infrazione.

4. Con regolamento consortile sono individuate le infrazioni, la misura minima e massima delle sanzioni applicabili e le norme del relativo procedimento. In sede di Assemblea, il consorziato sanzionato non può esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione irrogata.

5. I provvedimenti sanzionatori sono comunicati dal Consiglio di amministrazione al Collegio di Proibiviri.

Art. 6.

Fondo consortile

1. Il fondo consortile è costituito da:

a) quote di partecipazione versate al fondo dai consorziati all'atto della loro adesione, nella misura stabilita dall'atto costitutivo del Consorzio e, successivamente, dal regolamento consortile;

b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio, anche per effetto di donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità o conferimento;

c) eventuali avanzi di gestione;

d) eventuali contributi una tantum e/o straordinari deliberati in sede di costituzione del Consorzio e, in seguito, dall'Assemblea ordinaria su proposta del Consiglio di amministrazione;

e) sanzioni irrogate ai consorziati ai sensi dell'articolo 5.

2. Il fondo consortile rimane indivisibile per tutta la durata del Consorzio. È fatto divieto di distribuire utili e avanzi di gestione ai consorziati. Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta la quota destinata a riserva legale, sono accantonati in fondi di riserva destinati alle attività consortili negli esercizi successivi e sono utilizzati pro quota a favore dei consorziati che hanno

contribuito materialmente a costituirli, secondo le modalità definite dalla relativa deliberazione consortile.

3. Fermo restando quanto previsto al comma 2 in ordine al vincolo di destinazione degli avanzi di gestione, la componente del fondo di cui al comma 1, lettera a) può essere impiegata nella gestione del sistema consortile, con motivata deliberazione del Consiglio di amministrazione approvata dall'Assemblea ordinaria, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie, ma deve essere reintegrata nel corso dell'esercizio successivo.

4. Il Consiglio di amministrazione può costituire ulteriori fondi di riserva, fermo restando il principio del perseguimento dell'equilibrio finanziario.

Art. 7.

Finanziamento delle attività

1. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio provengono:

a) dai contributi periodici versati dai consorziati o da terzi a copertura dei costi di gestione dei Rifiuti Tessili e Moda e delle ulteriori attività svolte dal Consorzio, calcolati in base ai criteri definiti dal regolamento consortile;

b) dai proventi delle attività svolte in attuazione di disposizioni di legge e statutarie, tra cui, in particolare, i proventi della cessione, nel rispetto dei principi della concorrenza e della corretta gestione ambientale, dei Rifiuti Tessili e Moda e delle eventuali frazioni che costituiscono gli stessi, raccolti o ritirati, nonché dalle prestazioni di servizi connesse, ivi compresa la vendita dei materiali che hanno cessato di essere rifiuti;

c) dai proventi della gestione patrimoniale, ivi compresi le eventuali liberalità e gli utili derivanti da società od organizzazione partecipate dal Consorzio;

d) dai contributi di partecipazione versati dai consorziati e, in particolare, dall'eventuale contributo annuo deliberato dall'Assemblea ordinaria;

e) dall'utilizzazione dei fondi di riserva di cui all'articolo 6, commi 2 e 4;

f) dall'eventuale utilizzazione della componente del fondo consortile di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), con le modalità indicate all'articolo 3;

g) dagli eventuali ulteriori contributi e finanziamenti provenienti dai consorziati oppure da altri enti pubblici o privati;

h) dai proventi delle sanzioni.

Art. 8.

Organi

1. Sono organi del Consorzio:

a) l'Assemblea;

- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Presidente e il Vicepresidente;
- d) gli Organi di controllo (laddove istituiti);
- e) il Direttore generale (laddove nominato);
- f) il Collegio dei Probiviri.

Art. 9.

Composizione e funzioni dell'Assemblea ordinaria

1. Ogni consorziato ha diritto a intervenire all'Assemblea e a partecipare all'approvazione delle decisioni consortili con un numero di voti variabile, calcolato e attribuito a ogni consorziato in base ai criteri fissati dai successivi commi e ulteriormente dettagliati dal regolamento consortile.

2. Il numero dei voti complessivamente spettanti ai consorziati è pari a 100.000 (centomila). Non possono essere attribuite frazioni di voto; a ciascun consorziato sarà attribuito almeno 1 (un) voto ed i 100.000 (centomila) voti saranno, se del caso, conseguentemente aumentati.

3. Annualmente, nell'Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente, prima della trattazione dell'ordine del giorno, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, attribuisce ai consorziati i voti a ciascuno spettanti. Tale attribuzione è valida anche per le eventuali successive Assemblee, sino alla Assemblea di approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio successivo. Nel caso di adesione di nuovi consorziati, questi si vedranno riconosciuto, alla prima Assemblea utile, 1 (un) voto ciascuno e tali voti si aggiungeranno ai 100.000 (centomila) voti già spettanti agli altri consorziati per il periodo fino all'approvazione del bilancio consuntivo successivo all'adesione. Per gli anni successivi, i nuovi consorziati concorreranno alla ripartizione di 100.000 (centomila) voti secondo quanto previsto al successivo comma 4.

4. Il criterio di suddivisione dei voti è il seguente:

(i) il 25% (venticinque per cento) dei voti è assegnato ai consorziati della categoria A;

(ii) il 25% (venticinque per cento) dei voti è assegnato ai consorziati della categoria B in parti uguali tra loro;

(iii) il 50% (cinquanta per cento) dei voti è assegnato a tutti i consorziati indistintamente, inclusi i consorziati delle categorie A e B, in misura proporzionale all'immesso sul mercato in peso, nell'esercizio precedente, di prodotti tessili e moda, così come risultante dalle dichiarazioni periodiche rese al Consorzio. Resta in ogni caso fermo quanto previsto al comma 2.

5. Possono esercitare il diritto di voto i partecipanti in regola con l'adempimento degli obblighi consortili previsti all'articolo 5.

6. L'Assemblea ordinaria esercita le seguenti funzioni:

a) elegge i componenti del Consiglio di amministrazione, stabilendone il numero in conformità all'articolo 12 ed assume eventuali successive decisioni in ordine all'incremento o alla revoca degli stessi;

b) elegge il Sindaco unico o i componenti effettivi e i supplenti del Collegio sindacale ed assume successive decisioni in ordine all'eventuale revoca e sostituzione degli stessi per giusta causa;

c) delibera l'eventuale affidamento dell'incarico della revisione legale dei conti all'Organo di controllo o a una Società di revisione indipendente;

d) approva il bilancio preventivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 18, comma 3 e il bilancio consuntivo annuale, accompagnato dai documenti previsti all'articolo 18, comma 5;

e) approva i programmi di attività e di investimento del Consorzio;

f) determina il valore unitario delle quote consortili;

g) determina l'entità dell'emolumento annuale e del rimborso spese ai componenti del Consiglio di amministrazione e dell'Organo di controllo e delibera circa l'eventuale assegnazione di un'indennità di carica al Presidente, al Vicepresidente e agli eventuali amministratori delegati;

h) delibera su tutti gli altri argomenti attinenti alla gestione del Consorzio riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

i) delibera - su proposta del Consiglio di amministrazione - l'eventuale contributo di partecipazione annuo previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d) e approva l'ammontare dei contributi periodici previsti all'articolo 7, comma 1, lettera a), a copertura dei costi generali del Consorzio e dei costi dei servizi e delle attività consortili;

j) approva la relazione sulla gestione, comprendente il piano specifico di gestione, nonché i risultati conseguiti nel riciclo e nel recupero dei Rifiuti Tessili e Moda;

k) delibera ogni opportuno provvedimento in merito ai mezzi finanziari menzionati all'articolo 7;

l) approva l'impiego della componente del fondo consortile di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) nella gestione del sistema consortile, ove siano insufficienti le altre fonti di provviste finanziarie;

m) approva e modifica il/i regolamento/i consortile/i di cui all'articolo 19;

n) nomina il Collegio dei Probiviri di cui all'articolo 17, scegliendo tra i candidati indicati dai soci di categoria A e dalle associazioni di categoria di Confindustria Moda maggiormente rappresentative dei consorziati in base ai criteri individuati dal regolamento consortile o, in mancanza di simili candidati, tra persone di specchiata e riconosciuta autorevolezza e moralità.

Funzionamento dell'Assemblea ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo.

2. La convocazione può aver luogo a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata o telefax almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, salvo il caso di particolare urgenza in cui deve comunque essere osservato il termine minimo di cinque giorni. La convocazione deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima e, eventualmente, ad almeno ventiquattro ore di distanza da tale data, della seconda convocazione.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio su conforme delibera del Consiglio di amministrazione. Anche in assenza di una delibera del Consiglio, la convocazione può essere effettuata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, anche dalla maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione o da consorziati che abbiano assegnati almeno 1/3 (un terzo) dei voti complessivamente spettanti all'Assemblea in base all'articolo 9.

4. La convocazione dell'Assemblea può anche avvenire su richiesta del Collegio sindacale o del Sindaco unico. In tali casi il Consiglio di amministrazione è tenuto a procedere alla convocazione dell'Assemblea entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di inerzia, vi provvede direttamente il Presidente del Collegio sindacale ovvero il Sindaco unico.

5. Il consorziato interviene all'Assemblea in persona del proprio legale rappresentante o di un suo delegato. Il consorziato può farsi rappresentare da altro consorziato con delega scritta, da conservarsi da parte del Consorzio. Non sono ammesse più di quattro deleghe allo stesso consorziato. Tali limiti non si applicano alle deleghe conferite ai soci di Categoria A. La rappresentanza è conferita per singole assemblee, con effetto sia per la prima, che per la seconda convocazione

6. In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare con la presenza di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti, assegnati in base al precedente articolo 9. In seconda convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno 1/3 (un terzo) dei voti.

8. L'Assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei voti assegnati regolarmente rappresentati. Le deliberazioni vincolano anche gli assenti ed i dissenzienti, salve le azioni di legge.

9. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente ovvero, in assenza del Vicepresidente, dal consigliere più anziano. È altresì nominato un segretario (anche non consorziato) e redatto senza ritardo un verbale della riunione da trascrivere in apposito libro, sottoscritto dal Presidente, dal segretario o dal notaio.

10. Le Assemblee possono avere luogo nella sede del Consorzio o altrove purché in Italia e possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 9, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

Art. 11.

Assemblea straordinaria

1. In prima convocazione, l'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei voti spettanti ai consorziati. In seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita con la presenza di tanti consorziati che rappresentino la maggioranza assoluta dei voti spettanti. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di tanti consorziati che rappresentino almeno i 2/3 (due terzi) dei voti dei consorziati partecipanti. Le deliberazioni così assunte vincoleranno anche gli assenti ed i dissenzienti.

2. L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulla modifica dello statuto;
- b) sulla proroga del termine di durata del Consorzio di cui all'articolo 2, comma 1, qualora ne permangano i presupposti;
- c) sull'eventuale scioglimento anticipato del Consorzio;
- d) sull'eventuale istituzione di sedi secondarie del Consorzio.

3. Il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da notaio per quanto concerne tutte le deliberazioni che comportano la modifica dello Statuto, la proroga o lo scioglimento anticipato del Consorzio. Si osservano per il resto le disposizioni dell'articolo 10 in materia di Assemblea ordinaria.

Art. 12.

Composizione e funzioni del Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione si compone di un numero dispari di consiglieri, non inferiore a 3 (tre) e non superiore a 11 (undici), incluso il Presidente ed il Vicepresidente che potranno essere designati direttamente dall'Assemblea ordinaria tra gli eletti.

2. All'elezione dei membri del Consiglio di amministrazione si procede secondo le modalità ed i sistemi di voto previsti dal regolamento consortile. Almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri è nominato dai soci di categoria A.

3. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione partecipano, quando nominati, anche il Sindaco unico o i componenti del Collegio sindacale e, con funzioni consultive, il Direttore generale del Consorzio.

4. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio di amministrazione, che assumono le proprie deliberazioni a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede la seduta.

5. Il Consiglio di amministrazione ha tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria necessari al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente statuto, che non siano espressamente riservati per legge o per statuto all'Assemblea.

6. A titolo esemplificativo il Consiglio di amministrazione:

a) elegge il Presidente ed il Vicepresidente fra i propri componenti, quando non vi provvede direttamente l'Assemblea;

b) determina le funzioni ed assegna le deleghe gestorie e operative al Presidente, al Vicepresidente, a uno o più amministratori ed al Direttore generale (ove nominato);

c) convoca l'Assemblea fissandone l'ordine del giorno;

d) conserva il libro dei consorziati e provvede al suo aggiornamento;

e) propone all'Assemblea l'attribuzione dei diritti di voto in conformità all'articolo 9 del presente statuto e del regolamento consortile;

f) redige il bilancio preventivo annuale ed il bilancio consuntivo annuale, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

g) redige la situazione patrimoniale ai sensi dell'articolo 2615-bis del codice civile;

h) definisce annualmente il fabbisogno finanziario del Consorzio ed i criteri di finanziamento, individuando l'entità degli eventuali contributi annuali di partecipazione e dei contributi periodici a carico dei consorziati e le modalità del relativo versamento, nonché l'esigenza di deliberare eventuali contributi straordinari, da sottoporre poi alla delibera dell'Assemblea;

i) predispose il piano specifico di gestione previsto all'articolo 9, comma 6, lett. j), da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

l) predispose gli schemi del/i regolamento/i consortile/i, e relative modifiche, da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;

m) adotta il programma pluriennale e annuale di attività del Consorzio;

n) delibera la stipulazione di contratti di relativi al rapporto con il personale dirigente;

o) delibera sulle eventuali proposte di accordi di cui all'articolo 3, comma 7;

p) delibera su tutte le materie di cui all'articolo 4;

q) nomina e revoca il Direttore generale del Consorzio stabilendone il compenso;

r) determina l'organico del personale del Consorzio;

s) delibera sulle richieste di adesione al Consorzio verificando la sussistenza dei requisiti di ammissione e curando la riscossione delle quote e dei contributi dovuti all'atto dell'ammissione al Consorzio;

t) vigila sull'esatto adempimento degli obblighi dei consorziati nei confronti del Consorzio e determina l'irrogazione di eventuali sanzioni e la relativa entità;

u) autorizza il Presidente o il Vicepresidente a conferire procure per singoli atti o categorie di atti;

v) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto per quelli che, per disposizione di legge o del presente statuto, siano riservati ad altri organi del Consorzio;

z) delibera su atti e iniziative opportuni per assicurare il necessario coordinamento con le pubbliche amministrazioni e gli altri Consorzi e organizzazioni costituiti ed operanti nel settore dei Rifiuti Tessili e Moda;

aa) delibera motivatamente sull'esclusione dei consorziati;

bb) costituisce gli eventuali fondi di riserva e delibera in merito all'impiego degli stessi in conformità alle previsioni statutarie e di legge;

cc) adotta il Codice etico del Consorzio e il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui agli articoli 6 e 7, d.lgs. 231/2001 e i successivi aggiornamenti; nomina l'Organismo di vigilanza previsto dal medesimo decreto e ne stabilisce il compenso.

6. Nei limiti di quanto indicato al presente articolo, il Consiglio di amministrazione può delegare al Presidente, al Vicepresidente e a singoli consiglieri talune delle proprie attribuzioni, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di amministrazione può altresì affidare al Presidente o al Vicepresidente o a singoli consiglieri o al Direttore generale specifici incarichi.

8. Non possono essere oggetto di delega la redazione del bilancio e gli altri adempimenti indicati al comma 5, lettere e), f), q), r), aa), bb), cc).

Art. 13.

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

1. I componenti del Consiglio di amministrazione durano in carica 3 (tre) anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. I componenti del Consiglio di amministrazione sono rieleggibili. La cessazione degli amministratori per scadenza dei termini ha effetto dal momento in cui il Consiglio di amministrazione è stato ricostituito.

2. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa di un componente del Consiglio di amministrazione, gli altri provvedono a sostituirlo tramite cooptazione di altro consigliere, con apposita deliberazione assunta nel rispetto dell'iter previsto dal regolamento consortile, sentito l'Organo di controllo se

nominato e dandone comunicazione al Collegio dei Probiviri. Il consigliere così nominato resta in carica fino alla Assemblea successiva.

3. Qualora, per qualunque ragione, venga a cessare dalla carica almeno la metà dei consiglieri, il Consiglio di amministrazione decade interamente e l'Assemblea deve essere immediatamente convocata per la ricostituzione dal Presidente, dal Vicepresidente o da un consigliere. In caso di inerzia, possono provvedervi anche l'Organo di controllo ove nominato, il Collegio dei Probiviri, il Direttore generale o un consorziato.

4. Il Consiglio di amministrazione è convocato mediante invito scritto dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vicepresidente di regola trimestralmente e comunque tutte le volte in cui vi sia materia per deliberare, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri. In tale ultimo caso il Consiglio viene convocato entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della richiesta.

5. La convocazione deve essere fatta per iscritto, con lettera raccomandata, posta elettronica certificata, fax o e-mail cui deve seguire copia dell'avvenuto ricevimento da parte del consigliere, e deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e la data della riunione.

La convocazione deve pervenire ai consiglieri almeno 7 (sette) giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima.

6. Le riunioni, se regolarmente convocate, saranno valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio di amministrazione in carica. La riunione si considera, altresì, valida allorché, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti gli amministratori e tutti i componenti effettivi del Collegio sindacale oppure il Sindaco unico se nominati.

7. Le riunioni del Consiglio possono avere luogo sia nella sede del Consorzio sia altrove purché in Italia. Le riunioni del Consiglio di amministrazione possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificati questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi presiede ai sensi del comma 9, e dove pure deve trovarsi il segretario, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale scritto sul libro.

8. Il Consiglio di amministrazione assumerà le proprie deliberazioni a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto di chi presiede.

9. Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o di impedimento, dal Vicepresidente o dal consigliere all'uopo nominato dallo stesso Consiglio in caso di assenza del Vicepresidente.

10. Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, se deliberato dall'Assemblea ai sensi di quanto previsto all'articolo 9, comma 7, lettera h).

11. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal segretario nominato dal Presidente, che assiste alle riunioni. Il verbale della riunione del Consiglio è sottoscritto da chi la presiede e dal segretario.

12. Gli amministratori sono tenuti ad esercitare le loro funzioni nell'esclusivo interesse del Consorzio ed in maniera diligente ed imparziale.

Art. 14.

Presidente e Vicepresidente

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consorzio sono nominati - quando non vi provveda direttamente l'Assemblea - dal Consiglio di amministrazione fra i propri componenti e durano in carica fino alla cessazione del Consiglio di amministrazione che li ha nominati.

2. Qualora il Presidente cessi anticipatamente dalla carica, il nuovo Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di amministrazione. Il nuovo Presidente dura in carica fino al termine del mandato iniziato dal suo predecessore.

3. Spetta al Presidente:

a) la rappresentanza legale del Consorzio nei confronti dei terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze innanzi ad ogni autorità giurisdizionale, anche arbitrale, ed amministrativa;

b) la firma consortile;

c) la presidenza delle riunioni del Consiglio di amministrazione e dell'Assemblea;

d) la rappresentanza del Consorzio nei rapporti con le pubbliche amministrazioni;

e) l'attuazione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione;

f) la vigilanza sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti ed in particolare dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione;

g) accertare che si operi in conformità agli interessi del Consorzio;

h) conferire, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, procure per singoli atti o categorie di atti.

4. In caso di assoluta urgenza e di conseguente impossibilità di convocare utilmente il Consiglio di amministrazione, e in mancanza di deleghe specifiche conferite ad altri consiglieri, il Presidente (o altro soggetto da lui delegato) può adottare temporaneamente i provvedimenti più opportuni; in tal caso è tenuto a sottoporli alla ratifica del Consiglio di amministrazione alla prima riunione utile.

5. In caso di assenza o impedimento, le funzioni attribuite al Presidente sono svolte dal Vicepresidente.

6. I compiti e le funzioni del Vicepresidente sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 15.

Direttore generale

1. L'incarico di Direttore Generale, laddove previsto, è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, a persona che abbia maturato significative esperienze di tipo manageriale.

2. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale è regolato da un contratto di diritto privato.

3. Le funzioni e le deleghe del Direttore Generale sono determinate dal Consiglio di amministrazione. In ogni caso il Direttore Generale:

- a) coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle deliberazioni degli organi consortili;
- b) effettua le operazioni correnti amministrative, civili, commerciali e fiscali, queste ultime anche con riguardo all'eventuale contenzioso, necessarie per assicurare il buon funzionamento del Consorzio;
- c) gestisce i rapporti con le banche e gli enti previdenziali;
- d) svolge le funzioni di datore di lavoro anche ai fini prevenzionistici e assume, nel rispetto dell'organico stabilito dal Consiglio di amministrazione, il personale dipendente; l'assunzione ed il licenziamento dei dirigenti sono peraltro soggetti alla preventiva deliberazione del Consiglio di amministrazione;
- e) cura, in accordo con il Presidente, i rapporti ordinari con i partecipanti, le istituzioni, le autorità e gli altri consorzi.

4. Il Direttore Generale partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.

5. Il Direttore Generale firma la corrispondenza del Consorzio, salva altresì la possibilità di ricevere dal Presidente, a ciò autorizzato dal Consiglio di amministrazione, e dagli altri consiglieri delegati specifiche procure per singoli atti o categorie di atti.

Art. 16.

Organi di controllo

1. Il Consorzio può nominare un Organo di controllo, costituito da uno o più componenti secondo quanto deciso dai consorziati, o un revisore.

2. Nei casi previsti dall'articolo 2477, comma terzo, Codice Civile la nomina dell'Organo di controllo o del revisore è obbligatoria.

3. Nei casi di nomina dell'Organo di controllo si applicano, ai sensi dell'art. 2477, comma quinto, Codice Civile, le disposizioni sul Collegio Sindacale previste per le società per azioni.

4. All'Organo di controllo sono affidati, in mancanza di nomina del revisore, il controllo contabile e la revisione legale dei conti.

5. Nel caso di nomina di un Revisore, si applicano le disposizioni previste per lo stesso dal Codice Civile e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

Art. 17.

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è composto da 3 (tre) membri designati dall'Assemblea tra una rosa di candidati indicati, secondo quanto previsto dal regolamento consortile, che ne stabilisce anche i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza, dai soci di categoria A e dalle Associazioni di categoria di Confindustria Moda di maggiore rappresentanza delle imprese consorziate.

2. Decadono dall'ufficio, oltre ai probiviri che dovessero perdere, in corso di mandato, i requisiti di eleggibilità, i probiviri che, senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare a tre sedute consecutive del Collegio. In caso di decadenze e di dimissioni, ai probiviri eletti subentrano in carica i candidati che hanno ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di voti alle ultime elezioni del Collegio.

3. I probiviri durano in carica 3 (tre) anni e possono essere confermati. Essi eleggono il Presidente del Collegio.

4. L'appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con altre cariche consortili.

5. Alle riunioni dei probiviri non sono ammessi altri consorziati o esponenti degli Organi consortili, salvo quelli espressamente invitati dal Collegio.

6. Il Collegio dei probiviri vigila sull'osservanza, nell'azione del Consorzio, del Codice etico e dei principi di non discriminazione tra consorziati, di leale collaborazione con le istituzioni e di trasparenza, sull'assenza di conflitti di interessi e sulla regolarità delle candidature presentate, in base al regolamento consortile, per l'assunzione delle cariche negli organi sociali, esprimendo pareri e formulando spontaneamente proprie osservazioni e raccomandazioni su aspetti ritenuti rilevanti in relazione ai suddetti aspetti. Gli organi consortili sono tenuti a trasmettere al Collegio dei Probiviri i documenti dallo stesso richiesti. Il Collegio dei probiviri si esprime inoltre, in prima istanza, sui reclami e sulle impugnative proposti dai soggetti quali sia stata rifiutata l'ammissione al Consorzio o che siano stati esclusi, adottando i pareri previsti dal regolamento consortile.

8. I pareri del Collegio dei probiviri non sono vincolanti per gli organi consortili, ma questi ultimi possono discostarsene soltanto motivatamente.

Art. 18.

Esercizio finanziario - Bilancio

1. L'esercizio finanziario del Consorzio ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. Entro 2 (due) mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio di amministrazione deve convocare l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo. La convocazione può avvenire nel più ampio termine di 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, qualora particolari esigenze lo richiedano; in tale ultima ipotesi gli amministratori sono tenuti a comunicarne le ragioni.

3. Il bilancio preventivo è accompagnato da:

a) una relazione illustrativa sui programmi di attività da realizzare nell'esercizio;

b) una relazione sulle differenze di previsione in rapporto all'esercizio precedente.

4. I documenti di cui ai commi 2 e 3 devono restare depositati presso la sede del Consorzio in modo da consentire a ciascun consorziato di prenderne visione almeno 15 (quindici) giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea.

5. Il bilancio consuntivo è costituito dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario del Consorzio ed è accompagnato dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, così come previsto dall'articolo 2423 del Codice civile.

6. La situazione patrimoniale, redatta osservando le norme relative al bilancio di esercizio per le società per azioni, è depositata presso il Registro delle Imprese entro 2 (due) mesi dalla chiusura di esercizio ai sensi dell'articolo 2615-bis del Codice civile.

7. Il bilancio consuntivo, approvato nelle forme e nei tempi stabiliti dal presente Statuto, viene depositato presso il Registro delle Imprese entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

8. I progetti di bilancio devono essere comunicati agli Organi di controllo (se nominati) almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea convocata per la loro approvazione.

Art. 19.

Regolamenti consortili

1. Nei casi previsti dallo statuto l'Assemblea ordinaria approva uno o più regolamenti consortili, su proposta del Consiglio di amministrazione.

2. Il Consiglio di amministrazione può adottare regolamenti operativi di secondo livello, attuativi dello statuto e dei regolamenti consortili.

Art. 20.

Scioglimento e liquidazione

1. Qualora il Consorzio si sciogla e sia posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. La destinazione del patrimonio avviene nel rispetto delle indicazioni impartite dalle Autorità eventualmente competenti in materia e in conformità alle norme applicabili.

Art. 21.

Rinvio alle disposizioni di legge

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle definizioni e disposizioni vigenti contenute nella Normativa Ambientale e alla disciplina del codice civile in materia di consorzi tra imprese con attività esterna, nonché, più in generale, alle disposizioni di legge applicabili all'attività consortile.